

La razionalizzazione del sistema dei controlli sulle società a partecipazione pubblica

Ernesto Pizzichetta

Torino 3 ottobre 2019





Razionalizzazione delle partecipazioni d.lgs 175/2016

- ▶ **entro il 30 settembre 2017**, revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni dirette ed indirette. (deliberazione Città di Torino numero mecc. 2017 03504/064 del 2 ottobre 2017)
- ▶ **a decorrere dal 2018**, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione ordinaria



CITTA' DI TORINO





**Razionalizzazione delle partecipazioni
d.lgs 175/2016 art. 4 T.U.S.P.
(abroga **legge 244/2007 art. 3 comma 27 e ss.**)**



Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Possono direttamente o indirettamente costituire società o acquisire o mantenere partecipazioni per lo svolgimento:

- a) produzione di **un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi
- b).....

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.



Art. 14, comma 27

.....**sono funzioni fondamentali** dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione,
- b) organizzazione dei **servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale**, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto,
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
- e) attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali
- h) edilizia scolastica
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- j) tenuta dei registri di stato civile, servizi anagrafici, servizi elettorali, statistica

Attività di interesse generale



Articolo 114. Cost.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [cfr. art. 131] e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

D.lgs 267/2000 Articolo 13 Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

T.U.S.P. art. 2, comma 1°, lettera h)

attività di produzione e fornitura di beni o servizi che **non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti**. Si tratta di servizi che l'amministrazione assume come necessari per la soddisfazione dei bisogni della comunità.

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

T.U.S.P. art. 2, comma 1°, lettera h)

Tar Molise sez I, 3 ottobre 2017, n. 331:

Tar Lombardia, Milano , Sez. I , 2 settembre 2019, n.1935

Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia
deliberazione 398/2016;

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia deliberazione
75/2018;

Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche deliberazione
21/2018

Il D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213



DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 147. Tipologia dei controlli interni

Art. 147-bis. Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Art. 147-ter. Controllo strategico

Art. 147 quater Controlli sulle società partecipate non quotate

Art. 147-quinquies. Controllo sugli equilibri finanziari

Art. 148 Controllo della Corte dei conti

Art. 147 quater T.U.EL. (d.lgs 267/2000)
Controlli sulle società partecipate non quotate



- 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

Il sistema dei controlli sulle società partecipate nella Città di Torino: la deliberazione di G.C. 2018 00208/064 del 23/01/2018



Obiettivo: razionalizzare uniformare i controlli sulle società partecipate e in house della Città di Torino.

Criticità: carenza di momenti intermedi di confronto con le società nel corso dell'esercizio finanziario.

Le azioni:

- rimodulazione organizzativa dell'Area Partecipazioni Comunali;
- rimodulazione dei sistemi di controllo già esistenti sulle partecipate mediante l'introduzione di incontri trimestrali con le Società;
- Coinvolgimento delle Divisioni competenti per materia sui contratti di Servizio e per il controlli sulla qualità;
- Coinvolgimento degli enti pubblici soci anche per mettere in atto una forma di controllo congiunto;
- Definizione e monitoraggio degli obiettivi assegnati annualmente alle società ed approvati con il DUP (documento unico di programmazione);
- Prospettiva sulle associazioni e le fondazioni partecipate dalla Città (facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica) al fine di estendere anche a tali organismi le richiamate modalità di controllo

La struttura del controllo



I tipi controllo:

- controllo giuridico-amministrativo sulle società partecipate non quotate
- controllo economico-finanziario
- controllo strategico, programmazione del ciclo della performance e controllo di gestione
- controllo sulla qualità del servizio
- controllo analogo sulle società in house